TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 126 – 16 MAGGIO 2022

Riunione del giorno 11 maggio 2022

63.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Sig.ra Romina Pioli** n.q. di presidente del sodalizio ASD Pallavolo Crotone
- **ASD Pallavolo Crotone** n.p. del Presidente Sig.ra Romina Pioli

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Massimo Amato – Componente
- Avv. Andrea Ordine – Componente estensore

nel procedimento disciplinare a carico di

– ***Romina PIOLI*** *nella Sua qualità di Presidente pro tempore della PALLAVOLO CROTONE: per aver nella Sua qualità di Presidente pro tempore della PALLAVOLO CROTONE" inviato in data 12/12/2021 alla Federazione Italiana Pallavolo una e-mail contenente frasi offensive nei confronti degli Ufficiali di gara dell'incontro di B2/F disputato in pari data tra la PALLAVOLO CROTONE e la APD TODO SPORT, atte ad arrecare discredito agli stessi e alla loro funzione arbitrale, così violando i principi informatori di lealtà e correttezza, ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 R.A.T. FIPAV e degli artt. 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV;*

– ***PALLAVOLO CROTONE in persona del Presidente pro tempore Sig.ra Romina Pioli,*** *in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per aver il proprio Presidente inviato in data 12/12/2021 alla Federazione Italiana Pallavolo una e-mail contenente frasi offensive nei confronti degli Ufficiali di gara dell'incontro di B2/F*

disputato in pari data tra la PALLAVOLO CROTONE e la APD TODO SPORT, atte ad arrecare discredito agli stessi e alla loro funzione arbitrale, così violando i principi informatori di lealtà e correttezza, ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 R.A.T. FIPAV e degli artt. 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto presentato dal Responsabile Nazionale Settore Ufficiali di Gara, sig. Luigi Roccatto, il quale segnalava alla Procura federale la comunicazione pervenuta dalla Presidente della Società Pallavolo Crotone in relazione alla gara del campionato di B2F n. 5934 del 12/12/21 evidenziandone il carattere offensivo sia per gli ufficiali di gara designati nella specifica gara che per l'intero Settore Nazionale Ufficiali di Gara.

Ritenuti i fatti pacifici e documentati, la Procura Federale, disposta l'audizione della tesserata (che in tale occasione presentava le proprie scuse per l'accaduto) e acquisita anche la memoria difensiva dell'avv. Davide Nicoletta in rappresentanza di entrambi i prevenuti, deferiva gli stessi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19 - convocando gli incolpati per il giorno 11/5/2022.

In tale sede, compariva il Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale rappresentava di aver fornito apposito consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata dagli incolpati a ministero dell'avv. Nicoletta – anch'egli collegato in videoconferenza - individuando la sanzione di mesi uno di sospensione da

ogni attività federale da comminare a carico della Presidente Pioli e la multa di € 100,00 a carico del sodalizio.

Il Tribunale Federale ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e pertanto applica alla tesserata Romina Pioli la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno ed a carico del sodalizio PALLAVOLO CROTONE in persona del Presidente pro tempore Sig.ra Romina Pioli la multa di euro 100,00.

Roma 16 Maggio 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 16 maggio 2022